



AEDES

Modello di organizzazione e gestione

Appendice di aggiornamento

In epoca successiva alla predisposizione del modello ed alla sua adozione, vi sono state modifiche legislative che hanno interessato anche il decreto legislativo 231/01 e che, sebbene, non incidano sul sistema organizzativo già adottato, devono essere prese in considerazione.

- **Revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. n. 87 del 14 Giugno 2024)**

Sino ad ora i reati tributari del DL n.74 del 10 marzo 2000, entrati a far parte del novero dei reati appartenenti all'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 erano stati modificati od introdotti dal DL n.124 del 26 ottobre 2019, dal D.Lgs n.75 del 14 luglio 2020 e ultimamente dal D.Lgs n.156 del 4 ottobre 2022.

Con la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'Articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, posta in essere con il D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024, seppur non contemplati dall'Art.25-quinquiesdecies, sono state apportate modifiche ai seguenti articoli del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000:

- Art. 1 (Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali) aggiunta dei commi g-quater "crediti inesistenti", g-quinquies "crediti non spettanti"

g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

- Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) sostituito integralmente

Testo previgente

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.

- Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) sostituito integralmente

Testo previgente

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.

- Art. 12-bis (Sequestro e confisca) oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica

Testo previgente

Confisca

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

Sequestro e confisca

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

- Art. 13 (Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario) oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica

Testo previgente

Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario. (N.D.R.: "Vedi D.M. 13 giugno 2000, in G.U. 17 giugno 2000, recante Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari").

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché' del ravvedimento operoso.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Commi introdotti

3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

- a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
- c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

- Art. 13-bis (Circostanze del reato) modifiche nel testo

Testo previgente

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Introdotta

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

- Art. 19 (Principio di specialità) modifiche nel testo

Testo previgente

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis.

- Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) modifiche nel testo

Testo previgente

1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Introdotta

1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede

amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

- Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti) modifiche nel testo

Testo previgente

1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

Introdotta

2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

- Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) introduzione nuovo articolo

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

- Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative) introduzione nuovo articolo

In vigore dal 29/06/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di

propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Il Decreto fin qui descritto ha, quindi, largamente inciso sull'assetto sanzionatorio tributario.

Nello specifico, ha introdotto la netta distinzione tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti"; ha rimodulato le cause di non punibilità di cui all'art. 13 D.lgs. 74/2000 ed ha introdotto nuove circostanze attenuanti, modificando l'art. 13 bis D.lgs. 74/2000, coordinando, in concreto, il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale.

Nonostante le consistenti modifiche apportate dalla riforma, si ritiene che, con specifico riguardo ai protocolli da prevedere ed attuare per scongiurare la commissione dei reati in parola, non vi sia la necessità di una revisione del modello, atteso che le condotte di cui ai nuovi reati possono essere contenute con gli schemi procedurali già oggi adottati e ritenuti idonei.

- **Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (Legge n. 90 del 28 Giugno 2024)** **Con la legge n.90 del 28 Giugno 2024 sono state apportate modifiche, introduzioni e abrogazioni di articoli del codice penale all'interno dell'Art.24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), che a sua volta ha subito modifiche anche nel testo.**

La stessa Legge ha apportato modifiche ed introduzione anche ad articoli del codice penale all'interno dell'Art.24 del D.Lgs231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

In relazione alle modifiche apportate dalla Legge Cybersecurity al D.lgs. n. 231/2001, in particolare si segnalano: l'aumento delle sanzioni pecuniarie, in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co.1, d.lgs. n. 231/2001, il cui massimo diventa 700 quote; l'inserimento del comma 1 bis all'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione della nuova fattispecie di estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.), quale nuovo reato presupposto per il quale è disposta anche l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni; l'innalzamento della sanzione pecuniaria per gli enti in relazione ai reati informatici di cui all'art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n.231/2001 e la sostituzione al comma 2 del

riferimento all'art. 615 quinquies c.p. con il neo introdotto art. 635 quater.1 c.p..

Di seguito uno schema riepilogativo delle modifiche al testo normativo in esame.

Testo previgente

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635- quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In vigore dal 17/07/2024

Modificato da: Legge n.90 del 28 Giugno 2024

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635- quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Introdotta

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635- quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Alla luce di quanto fin qui esposto, non si riscontra la necessità di intervenire sull'assetto procedurale adottato dalla società in ragione delle novità normative appena illustrate. È stata, in ogni caso, svolta un'attenta valutazione dei protocolli già in atto in merito ai reati informatici e gli stessi si ritengono tuttora attuali ed efficaci al fine di scongiurare la commissione dei reati in parola.

- **Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia e Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Leggi n.112 dell'8 Agosto e n.114 del 9 Agosto, D.L. n.92 del 4 Luglio 2024)**

Le Leggi n.112 dell'8 Agosto e n.114 del 9 Agosto, unitamente al D.L. n.92 del 4 Luglio 2024, hanno completamente stravolto la fattispecie dei reati contemplati dall'Art. 25 del D. Lgs.231/01 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, etc.).

In questo stravolgimento spicca l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: viene abolita la norma del codice penale (Art. 323 c.p.) che puniva il pubblico ufficiale che violando intenzionalmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagionava un danno ad altri o si procurava un vantaggio patrimoniale.

L'abrogazione di questo reato è stata bilanciata dall'introduzione del reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" Art. 314-bis c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione")

Al riguardo è utile rammentare che, sebbene quest'ultimo, al pari dell'art. 314, non menzioni tra i propri elementi costitutivi l'abuso dei poteri o della funzione o del servizio, era da tempo consolidata l'idea che il peculato per distrazione integrasse alternativamente l'art. 314 ovvero l'art. 323. Il rapporto di filiazione viene confermato dall'art. 9, d.l. n. 92 del 2024, il cui comma 2 sancisce l'inserimento dell'art. 314-bis all'interno del comma 1 dell'art. 322-bis, dal quale invece è destinata a scomparire proprio la previsione dell'art. 323.

A conferma della natura ibrida del reato di «*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*» sta la sua formulazione, che dall'art. 314 mutua la soggettività attiva e il presupposto del possesso o disponibilità, mentre dall'art. 323 ricava il vincolo alle «*specifiche disposizioni di legge o (...) atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità*», il dolo intenzionale e l'evento di ingiusto vantaggio patrimoniale o di danno ingiusto.

Su questa linea si erano da tempo collocate la giurisprudenza e la prevalente dottrina, ravvisando l'appropriazione ex art. 314 in una «utilizzazione del denaro o dei beni per fini strettamente personali o comunque chiaramente inconciliabili con quelli istituzionali» e invece configurando l'art. 323 «qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti».

In altri termini e volendo assegnare una cornice fattuale al nuovo reato introdotto può dirsi che il legislatore ha assegnato all'art. 314 la punibilità degli abusi distrattivi per fini esclusivamente privati, in violazione di norme discrezionali o vincolate, e, all'art. 314-bis, la punibilità, in tono minore, dei soli abusi distrattivi, compatibili con i fini istituzionali dell'ente e inosservanti di norme vincolate.

Un altro reato oggetto di modifiche sostanziali è stato quello relativo al "Traffico di influenze" Art.346-bis c.p. in cui è stata eliminata l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel precedente articolo e la pena minima della reclusione è stata portata ad un anno e sei mesi.

Sostanzialmente, in questo caso, il legislatore, ha ricondotto alla truffa, ove ne sussistano i presupposti, le condotte escluse dal novero del reato in parola.

Per ciò che attiene alle modifiche sul D.Lgs. 231/2001 è utile richiamare il seguente schema:

Testo previgente

Art. 25 D. Lgs. 231/01

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

In vigore dal 10/08/2024

Modificato da: Leggi n.112 dell'8 Agosto e n.114 del 9 Agosto, D.L. n.92 del 4 Luglio 2024

Art. 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Sotto il profilo, infine dei protocolli da prevedere ed attuare per scongiurare la commissione dei reati in parola, si rileva come la modifica legislativa non imponga alcun tipo di revisione del modello atteso che le condotte di cui ai nuovi reati possono essere contenute con gli schemi procedurali già oggi adottati e ritenuti idonei.